

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008. C. 3994 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	24
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	34
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giorgetti (Parere alla V Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	24
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Testo unificato C. 2011 Ferranti ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	24
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	35
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	25
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	25
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Testo base C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	25
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore)</i>	37
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	39
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Deliberazione n. 22 del 2010 e relazione della Corte dei conti concernente la gestione delle opere segretate ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del Regolamento e rinvio</i>)	27
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	27
5-04151 Vanalli: Sugli effetti prodotti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con particolare riguardo alla ricerca di una maggiore efficienza e alla lotta contro l'assenteismo .	27
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	41
5-04149 Bressa e Vassallo: Su questioni riguardanti la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT)	28
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	44
5-04148 Calderisi e Stracquadanio: Sul termine di entrata in vigore del certificato elettronico di accertamento della malattia come causa di assenza dal lavoro	28
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i>	46

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Atto n. 320 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Atto n. 319 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
Schemi di decreto del Ministro dell'interno concernenti l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2010, rispettivamente, al capitolo 2309 – piano gestionale 1 e al capitolo 2309 – piano gestionale 2. Atti nn. 324 e 325 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Nuovo testo C. 3921 Giorgetti (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato</i>)	47
AVVERTENZA	33

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 3 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008.

C. 3994 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato la proposta di legge in titolo, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

C. 3921 Giorgetti.

(Parere alla V Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, considerato che la Commissione di merito non ha ancora completato l'esame del provvedimento, propone di rinviare la seduta, se non vi sono obiezioni, alle ore 16.

Il Comitato concorda.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

Testo unificato C. 2011 Ferranti ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo la relatrice, impossibilitata a pren-

dere parte alla seduta, illustra brevemente il provvedimento. Rileva quindi che i benefici previsti dallo stesso spettano al padre in taluni casi solo a condizione che la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e in altri casi spettano solo alla madre. A suo avviso, tali disposizioni andrebbero valutate alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha sempre riconosciuto l'importanza del contributo paterno allo sviluppo armonico della personalità dei minori, affermando l'esistenza di un principio di paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura e all'educazione della prole, senza distinzione o separazione di ruoli tra uomo e donna, ma con reciproca integrazione di essi. Cita, in particolare, le sentenze n. 341 del 1991, n. 179 del 1993, n. 376 del 2000 e n. 385 del 2005. Formula infine una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (*vedi allegato 2*) relative in parte al profilo sopra evidenziato e in parte ad aspetti relativi al coordinamento del testo.

Pierluigi MANTINI (UdC) condivide la proposta di parere del presidente, soprattutto nella parte in cui richiama l'importanza della presenza di entrambi i genitori per lo sviluppo armonico della personalità dei minori. Ritiene invece inopportune le altre osservazioni, che attengono a profili di formulazione del testo e rientrano quindi più propriamente nella competenza del comitato per la legislazione e delle commissioni di merito.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, fa presente che le osservazioni contenute nella proposta di parere non attengono a profili di mera formulazione del testo, ma investono aspetti rilevanti del coordinamento interno del testo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.30.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno e di rinviare la seduta in sede consultiva al termine della seduta dedicata alle interrogazioni a risposta immediata su questioni attinenti al ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 13.35, riprende alle 14.25.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° febbraio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Testo base C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, illustra la proposta di legge in esame e formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 3*).

Sottolinea infatti, in primo luogo, come la Corte costituzionale abbia collegato in modo necessario il rito abbreviato alla riduzione della pena, in sostanza escludendo che al termine del rito abbreviato il condannato possa non beneficiare della riduzione della pena: per tale ragione nella proposta di parere si invita la Commissione di merito ad integrare la proposta di legge introducendo una modifica all'articolo 438 del codice di procedura penale volta ad escludere espressamente l'applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti dalla legge con l'ergastolo.

Ricorda, in secondo luogo, il problema – sollevato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito – del rischio che, nel momento in cui l'accesso al rito abbreviato venga escluso per alcuni reati, nel caso specifico quelli puniti in astratto con l'ergastolo, il pubblico ministero, attraverso la qualificazione del reato contestato, possa di fatto impedire all'imputato di beneficiare del rito abbreviato e della connessa riduzione della pena. Per tale ragione nella proposta di parere si richiama il principio della parità di accusa e difesa nel processo penale sancito dall'articolo 111 della Costituzione e si invita la Commissione di merito a rivedere conseguentemente la disciplina relativa ai presupposti per l'accesso al rito abbreviato, con particolare riguardo alla valutazione relativa alla qualificazione del reato.

Doris LO MORO (PD) dà atto alla relatrice del lavoro svolto, rilevando che la soluzione prospettata nella sua proposta di parere si avvicina molto a quella suggerita dalla sua parte politica. Ritiene, peraltro, che la seconda osservazione potrebbe essere rafforzata in condizione.

Ricorda quindi che la legge n. 479 del 1999, sostituendo l'articolo 438 del codice di procedura penale, ha eliminato la necessità del consenso del pubblico ministero ai fini dell'accesso dell'imputato al rito abbreviato, in tal modo dando seguito a una sentenza della Corte costituzionale che aveva sancito il principio per cui spetta solo all'imputato decidere se avvalersi del rito abbreviato. Questa libertà

dell'imputato, stante il principio della parità di accusa e difesa sancito dalla Costituzione, deve essere mantenuta non solo nella forma, ma anche nella sostanza.

Gaetano PECORELLA (PdL) condivide pienamente la proposta di parere della relatrice, invitandola a sua volta a rafforzare la seconda osservazione ponendola come condizione. Esprime l'avviso che lasciare al pubblico ministero, attraverso la qualificazione del reato imputato, la possibilità di impedire di fatto l'accesso al rito abbreviato con connessa riduzione della pena è in aperto contrasto con il principio di parità tra accusa e difesa di cui all'articolo 111 della Costituzione. Occorrere invece individuare un istituto processuale che rimetta ad un giudice terzo e imparziale la valutazione del capo di imputazione, dal quale discende la possibilità di accedere al rito abbreviato.

Pierluigi MANTINI (UdC) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, ritenendo che la Commissione affari costituzionali non abbia titolo a suggerire alla Commissione di merito soluzioni che attengono in modo stretto a istituti processuali. Il suo gruppo è peraltro contrario anche alla finalità della proposta di legge, ritenendo che se si vuole mostrare severità verso i reati più gravi, si possano comunque esperire soluzioni diverse: per esempio quella di prevedere, all'esito del rito abbreviato, una riduzione di pena meno consistente.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, preso atto del dibattito, riformula la sua proposta di parere, trasformando in condizione la seconda osservazione (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 14.40.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Giovedì 3 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.35.

Deliberazione n. 22 del 2010 e relazione della Corte dei conti concernente la gestione delle opere segretate ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° febbraio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata preannunciata la presentazione di una risoluzione del gruppo del Partito democratico sulle questioni sollevate dalla relazione della Corte dei conti in titolo.

Pierluigi MANTINI (UdC) preannuncia la presentazione di una risoluzione anche da parte del suo gruppo.

Gaetano PECORELLA (PdL), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta era emersa la comune volontà di addivenire a una risoluzione unitaria della Commissione e che lui, come relatore, si era dichiarato disponibile a predisporre il testo della risoluzione, invitando a tal fine i gruppi a segnalargli, anche informalmente, i punti che ritenevano dovessero essere inclusi in tale testo. Fa quindi presente che la presentazione di più risoluzioni da parte dei singoli gruppi rende più difficile pervenire ad un testo unitario.

Pierluigi MANTINI (UdC), ritenendo che l'approvazione di una risoluzione unitaria sia la cosa preferibile, dichiara che il suo gruppo soprassiederà per il momento alla presentazione di una propria risoluzione.

Raffaele VOLPI (LNP) dichiara che anche il suo gruppo è favorevole ad una risoluzione il più possibile condivisa.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

Giovedì 3 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello.

La seduta comincia alle 14.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04151 Vanalli: Sugli effetti prodotti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con particolare riguardo alla ricerca di una maggiore efficienza e alla lotta contro l'assenteismo.

Pierguido VANALLI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Pierguido VANALLI (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto. Invita quindi il

rappresentante del Governo a far pervenire alla Commissione anche i dati relativi alle singole regioni, in modo che si possa capire l'incidenza del fenomeno a livello disaggregato sul territorio.

5-04149 Bressa e Vassallo: Su questioni riguardanti la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT).

Salvatore VASSALLO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Salvatore VASSALLO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal Governo, che tra l'altro contiene un'ampia digressione su argomenti che non sono oggetto dell'interrogazione, quali l'attività del professor Micheli al di fuori della Commissione.

Per quanto riguarda la competenza professionale dei componenti della Commissione, il Governo sostiene che la composizione era equilibrata in quanto vi erano due economisti e due giuristi; traslascia però di dire che il presidente della Commissione è un magistrato e che i giuristi componenti sono pertanto tre contro due soli economisti. Quanto ai collaboratori, questi o non hanno qualifiche professionali collegate con le mansioni che devono svolgere ovvero sono anche loro giuristi. In definitiva l'unica persona che avesse competenze nella misurazione della performance dal punto di vista empirico è il professor Micheli, il che è, a suo avviso, stupefacente e davvero preoccupante. Quanto alla consulenza conferita al dott. Pistolesi, il Governo non ha fornito alcun chiarimento circa la competenza professionale di quest'ultimo, nascondendosi dietro a una circonlocuzione incomprensibile, dalla quale si capisce che, in definitiva, il suo merito consisterebbe nel fatto che è in grado, in virtù dei suoi contatti personali, di garantire il raccordo tra la Commis-

sione e il Comitato tecnico scientifico operante presso il Ministero per l'attuazione del programma di Governo. Nessuna spiegazione è stata fornita invece in merito al contratto stipulato con il dott. Pistolesi che prevede la retribuzione di 50 mila euro per la redazione di una relazione che la Commissione avrebbe dovuto essere in grado di fare autonomamente.

5-04148 Calderisi e Stracquadanio: Sul termine di entrata in vigore del certificato elettronico di accertamento della malattia come causa di assenza dal lavoro.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto. Esprime quindi l'auspicio che i chiarimenti resi dal Governo siano messi a disposizione anche dei cittadini, in quanto numerosi organi di informazione continuano a rappresentare la questione in modo scorretto, riportando che vi sarebbero stati interventi sanzionatori che in realtà non ci sono stati. Prende atto che i ritardi sono dovuti ad un esplicito e ingiustificato rifiuto di una parte dei medici di utilizzare il sistema informatico necessario per l'attuazione della disciplina. Raccomanda pertanto al Governo di chiarire la faccenda in tutte le sedi, in modo da correggere certa informazione distorta.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Atto n. 320.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° febbraio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.
Atto n. 319.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° febbraio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schemi di decreto del Ministro dell'interno concernenti l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero

dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2010, rispettivamente, al capitolo 2309 – piano gestionale 1 e al capitolo 2309 – piano gestionale 2.

Atti nn. 324 e 325.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° febbraio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 3 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 3 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 16.15.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

Nuovo testo C. 3921 Giorgetti.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdC), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame, modificata dagli emendamenti approvati

dalla Commissione di merito, è diretta ad aggiornare la legge n. 196 del 2009, la legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di armonizzare ed allineare il sistema nazionale delle decisioni di bilancio – e in particolare i contenuti e la tempistica di esame dei principali documenti contabili nazionali – alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

Infatti l'avvio, a livello comunitario, di moduli decisionali ed operativi tesi a favorire, nell'ambito del cosiddetto semestre europeo il coordinamento *ex ante* delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, comporta un ampliamento del raggio d'azione della sorveglianza economica, che comprende anche le politiche tese a favorire, assieme alla stabilità macro-economica, la crescita e la competitività.

Il fatto che gli Stati membri debbano presentare contestualmente i programmi di stabilità o di convergenza (PSC) e i programmi nazionali di riforma (PNR), che divengono i documenti principali della programmazione economico-finanziaria degli Stati membri, e il fatto che la Commissione europea li valuti simultaneamente implica infatti una rimodulazione degli strumenti e del ciclo di bilancio quale da ultimo delineati dalla legge di riforma n. 196 del 2009.

La proposta di legge, come modificata in sede di esame degli emendamenti, è composta di otto articoli.

L'articolo 1, nella direzione di disciplinare i rapporti con l'Unione europea in materia di finanza pubblica, sostituisce l'articolo 1 della legge n. 196 del 2009. Al comma 1 si propone di inserire tra i principi fondamentali della medesima legge n. 196 del 2009 la coerenza della programmazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche con le procedure ed i criteri stabiliti dall'Unione europea e si ribadisce il principio del concorso e della relativa responsabilità di tutte le amministrazioni pubbliche nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, da realizzare secondo i principi fondamentali

dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica. Al comma 2 si modifica l'articolo 9 della legge n. 196 del 2009, prevedendo che il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma siano presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile. La Commissione ha disposto un'ulteriore novella all'articolo 9, con l'aggiunta di due nuovi commi. In particolare si prevede che gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, siano trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi Regolamenti e che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal Consiglio europeo, riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dal documento, nonché delle implicazioni delle linee guida per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma.

L'articolo 2 è teso ad aggiornare il ciclo e gli strumenti della programmazione di bilancio alla luce dell'introduzione del « semestre europeo », al fine di consentire un pieno allineamento tra la programmazione nazionale e quella europea.

Il comma 1 sostituisce l'articolo 7 della legge n. 196 del 2009, prevedendo la presentazione alle Camere, entro il 10 aprile di ogni anno, del Documento di economia e finanza (DEF), che diviene il perno della programmazione economico finanziaria, assorbendo sia la Decisione di finanza pubblica, sia i contenuti della Relazione sull'economia e sulla finanza pubblica; nel DEF è, inoltre, ricompreso anche lo schema del Programma di stabilità e lo schema del Programma nazionale di riforma.

La Commissione ha inoltre approvato un emendamento che aggiunge un comma 1-bis all'articolo 2. Tale comma novella

l'articolo 8 della legge n. 196 del 2009, n. 196, premettendo un comma 01 che affida alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, da istituire, la valutazione degli andamenti di finanza pubblica al fine di fornire al governo elementi per la definizione del documento di economia e finanza con esclusivo riferimento alle amministrazioni locali. Inoltre è affidata alla medesima Conferenza permanente la valutazione, per il preventivo parere, delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi previsto dal medesimo DEF. Il comma prevede anche la trasmissione alle Camere sia del parere che delle linee guida.

Il comma 2 modifica l'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, prevedendo che il Documento di economia e finanza, come risultante dalle deliberazioni parlamentari, sia articolato in tre sezioni.

La prima sezione reca il Programma di stabilità, che dovrà contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e dal codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, con particolare riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. In tale ambito, nel confermare il principio della programmazione triennale delle risorse, si prevede che l'indicazione dell'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sia accompagnata anche da un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi; la sezione dovrà, inoltre, contenere le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità.

La seconda sezione del Documento contiene una serie di dati e di informazioni che in larga parte il Governo, nell'ambito della Relazione sull'economia e la finanza pubblica o della Decisione di finanza pubblica, era già tenuto a fornire alle Camere. La terza sezione del Documento reca, infine, lo schema del Programma nazionale di riforma di cui sono enunciati i contenuti principali, che po-

tranno comunque essere adeguati all'evoluzione della disciplina dell'Unione europea. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In tale ambito vengono indicati: le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF; gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività; lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti e i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, rafforzamento della competitività del sistema economico e aumento dell'occupazione.

Si prevede inoltre che in allegato al DEF siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali deve recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e deve concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Si dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, ad integrazione del DEF, trasmetta alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno.

Il DEF, entro il 10 aprile, oltre che alle Camere sarà trasmesso alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica che dovrà esprimere il proprio parere in tempo utile per le deliberazioni parlamentari.

Il comma 3 dell'articolo 2 introduce un articolo 10-bis alla legge n. 196 del 2009 che prevede la presentazione, entro il 25 settembre, di una Nota di aggiornamento

al Documento di economia e finanza. La presentazione della Nota, rispetto alla disciplina vigente – e alla luce delle nuove modalità di programmazione economica europea – non è più eventuale, bensì necessaria.

Essa dovrà contenere, oltre all'eventuale aggiornamento delle previsioni macro-economiche e alle eventuali modifiche del Documento di economia e finanza conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo relative al Programma di stabilità e al PNR, l'obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale. La Nota dovrà, inoltre, recare gli eventuali aggiornamenti del Patto di stabilità interno, nonché il contenuto del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo fiscale. Analogamente al DEF, la Nota è inviata per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari. Alla Nota di aggiornamento dovranno essere allegate le relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa, attualmente allegate alla Decisione di finanza pubblica. La proposta di legge, dispone, inoltre, che, ogniqualvolta si intendano aggiornare gli obiettivi definiti dal Documento di economia e finanza e dalla Nota di aggiornamento del medesimo, ovvero si verificano scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica tali da rendere necessari interventi correttivi, il Governo trasmetta una relazione al Parlamento, al fine di motivare le ragioni dell'aggiornamento o degli scostamenti e di illustrare gli interventi correttivi.

L'articolo 3 della proposta di legge modifica l'articolo 11, comma 6, della legge n. 196 del 2009, ispirandosi a criteri di prudenza nella gestione finanziaria, ai fini di agevolare il controllo degli andamenti ed il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, e di favorire il contenimento della spesa e la riduzione del debito pubblico. In particolare è modificata, in seguito all'approvazione di un emendamento, la disposizione che consente di

utilizzare, per finalità di copertura finanziaria degli oneri correnti recati dalla legge di stabilità, gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico purché sia comunque assicurato un valore positivo di tale saldo. Di tale disposizione nel testo originario si prevedeva la soppressione. Nel nuovo testo si è sostituito il riferimento alla legge di stabilità con le riduzioni di entrata disposte dalla medesima legge. Viene, inoltre, introdotto, all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, una nuova disposizione tesa ad escludere la possibilità di utilizzare, per finalità di copertura di nuovi oneri finanziari, le maggiori entrate correnti, derivanti da variazioni degli andamenti, che dovessero verificarsi in corso di esercizio rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione a legislazione vigente, prevedendo espressamente che tale eventuale « extragetito » sia finalizzato al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Ulteriori innovazioni disposte dal medesimo articolo 3 riguardano la modifica del principio della delega legislativa per la revisione della struttura del bilancio di cui all'articolo 40, della legge n. 196 del 2009, volta ad estendere alle spese non rimodulabili la facoltà di adottare con la legge di bilancio limiti di spesa coerenti con la programmazione triennale delle risorse, tenendo comunque conto della peculiarità delle spese non rimodulabili.

L'articolo 3-bis, introdotto con un emendamento approvato dalla Commissione, reca modifiche all'articolo 4 della legge 196 del 2009 in materia di controllo sulla finanza pubblica.

L'articolo 4, come emendato in sede referente, ha previsto l'abrogazione dell'articolo 12 della legge 96 del 2009, che prevedeva la Relazione sull'economia e la finanza pubblica. È inoltre prevista la nomina di una specifica Commissione tecnica, i cui compiti sono stati definiti con maggiore precisione da un emendamento approvato dalla Commissione di merito. In particolare alla Commissione è affidato il compito di trasmettere una relazione sulla

propria attività alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere.

L'articolo 4-*bis*, introdotto con un emendamento approvato dalla Commissione, reca modifiche all'articolo 42 della legge 196 del 2009.

L'articolo 5 della proposta di legge reca, infine, una serie di norme di coordinamento e modifiche di natura prevalentemente formale.

L'articolo 5-*bis*, introdotto con un emendamento approvato dalla Commissione, dispone l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il provvedimento, sul profilo della costituzionalità, non presenta aspetti critici e si propone quindi un parere favorevole (vedi allegato 8).

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali. (COM(2010)776 definitivo).

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008 (C. 3994 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3994 Governo, « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e

rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

tenuto conto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
(Testo unificato C. 2011 Ferranti ed abb.).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2011 Ferranti ed abb., recante « Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori », come risultante dagli emendamenti approvati dalla II Commissione nel corso dell'esame in sede referente,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che la lettera *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che:

i benefici previsti dal provvedimento spettano al padre in taluni casi solo a condizione che la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e in altri casi spettano solo alla madre;

appare necessario valutare tali disposizioni alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha sempre riconosciuto l'importanza del contributo paterno allo sviluppo armonico della personalità dei minori; in particolare, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, esiste un principio di « paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura e all'educazione della prole, senza distinzione o separazione di ruoli tra uomo e donna, ma con reciproca integra-

zione di essi » (sentenze n. 341 del 1991, n. 179 del 1993, n. 376 del 2000 e nella stessa sentenza n. 385 del 2005),

rilevato, altresì, che:

all'articolo 1, comma 3 – ai fini di un più chiaro coordinamento tra le due novelle apportate dall'articolo 1 del testo in esame al codice di procedura penale (cioè la sostituzione del comma 4 dell'articolo 275 e l'introduzione di un articolo 285-*bis*) – potrebbe essere utile sostituire le parole: « può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano » con le seguenti: « il giudice, ove sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e queste lo consentano, può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri »;

all'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 21-*ter*, ai fini di una maggiore chiarezza del testo, appare necessario precisare, quando si fa riferimento al padre, che si intende il padre che versa nelle stesse condizioni della madre (ossia condannato, imputato o internato),

considerato, infine, che:

l'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del testo in esame introduce nell'articolo 47-*quinqüies* delle norme sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) un nuovo comma 2 (*recte*: 1-*bis*), il quale reca una disciplina che in larga parte si sovrappone a quella già recata dall'attuale comma 1 del medesimo articolo;

per effetto del combinato disposto delle due predette norme, la condizione prevista dal comma 1 (aver espiato almeno un terzo della pena o almeno quindici anni in caso di ergastolo) continuerebbe in sostanza ad applicarsi alle sole madri condannate per taluno dei delitti di cui al comma 4-*bis*;

potrebbe essere utile, al fine di una più chiara formulazione della norma, verificare la possibilità di limitarsi a novellare il comma 1 dell'articolo 47-*quinquies* per introdurre direttamente lì le modifiche normative in materia di detenzione domiciliare speciale previste dall'articolo 3, comma 2, del testo in esame;

al nuovo comma 2 (*recte*: 1-*bis*) dell'articolo 47-*quinquies* dovrebbe in ogni caso valutarsi l'opportunità di stabilire, al termine del primo periodo, un'età massima dei figli ai fini dell'ammissione della madre alla detenzione speciale ivi prevista (a casa o in una casa famiglia protetta),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione le disposizioni di cui alla proposta di legge alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale citata nelle premesse che ha sempre riconosciuto l'importanza del contributo paterno allo sviluppo armonico della personalità dei minori;

b) all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione se sostituire, per maggiore

chiarezza della disposizione, le parole: « può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano » con le seguenti: « il giudice, ove sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e queste lo consentano, può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri »; in ogni caso la Commissione specifichi che la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri è disposta dal giudice;

c) all'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 21-*ter*, per maggiore chiarezza della disposizione, valuti la Commissione se precisare, quando si fa riferimento al padre, che si intende il padre che versa nelle stesse condizioni della madre (ossia condannato, imputato o internato);

d) all'articolo 3, comma 2, valuti la Commissione di merito se introdurre le modifiche normative ivi previste alla lettera *b)* direttamente nel comma 1 dell'articolo 47-*quinquies* delle norme sull'ordinamento penitenziario, mediante un'apposita novella, al fine di evitare i potenziali rischi di incertezza derivanti dalla parziale sovrapposizione dell'attuale comma 1 e del nuovo comma 2 (*recte*: 1-*bis*) del citato articolo;

e) al nuovo comma 2 (*recte*: 1-*bis*) dell'articolo 47-*quinquies* valuti in ogni caso la Commissione l'opportunità di stabilire, al termine del primo periodo, un'età massima dei figli ai fini dell'ammissione della madre alla detenzione speciale ivi prevista (a casa o in una casa famiglia protetta).

ALLEGATO 3

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (Testo base C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 668 Lussana, recante « Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo », adottata come testo base nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che:

la proposta di legge in esame è esplicitamente volta, come risulta dalla relazione introduttiva e dal dibattito svoltosi presso la Commissione di merito, a stabilire l'impossibilità del ricorso al rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo;

tale obiettivo è perseguito attraverso la soppressione del secondo e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, i quali – per il caso di condanna all'ergastolo all'esito del rito abbreviato – prevedono che alla pena dell'ergastolo sia sostituita quella della reclusione di anni trenta e che alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, sia sostituita quella dell'ergastolo;

per effetto di tale modifica le disposizioni del codice di procedura penale sembrerebbero comunque consentire l'accesso al rito abbreviato anche quando si tratti di reato punito, in astratto, con la pena dell'ergastolo, con la conseguenza che il condannato, pur avendo optato per il rito abbreviato, potrebbe non beneficiare della riduzione della pena, quando questa sia in concreto l'ergastolo;

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 176 del 1991, ha collegato in modo necessario l'accesso al rito abbreviato con la riduzione della pena, osservando che « la caratteristica del giudizio abbreviato risiede proprio nell'incentivo, offerto all'imputato, di una riduzione della pena, in funzione di un più rapido svolgimento del processo, a deflazione del dibattimento »;

considerata la opportunità che la Commissione di merito riveda, alla luce dei principi sanciti dall'articolo 111 della Costituzione, la disciplina relativa ai presupposti per l'accesso al rito abbreviato, con particolare riguardo alla valutazione relativa alla qualificazione del reato, dalla quale, in base alle modifiche contenute nella proposta in esame, discende la possibilità di ricorrere o meno al suddetto rito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la proposta di

legge introducendo una modifica all'articolo 438 del codice di procedura penale volta ad escludere espressamente l'applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti dalla legge con l'ergastolo;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere, alla luce dei principi sanciti dall'articolo 111 della Co-

stituzione, la disciplina relativa ai presupposti per l'accesso al rito abbreviato, con particolare riguardo alla valutazione relativa alla qualificazione del reato, dalla quale, in base alle modifiche contenute nella proposta in esame, discende la possibilità di ricorrere o meno al suddetto rito.

ALLEGATO 4

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (Testo base C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 668 Lussana, recante « Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo », adottata come testo base nell'ambito dell'esame delle abbinata proposte di legge C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che:

la proposta di legge in esame è esplicitamente volta, come risulta dalla relazione introduttiva e dal dibattito svoltosi presso la Commissione di merito, a stabilire l'impossibilità del ricorso al rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo;

tale obiettivo è perseguito attraverso la soppressione del secondo e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, i quali – per il caso di condanna all'ergastolo all'esito del rito abbreviato – prevedono che alla pena dell'ergastolo sia sostituita quella della reclusione di anni trenta e che alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, sia sostituita quella dell'ergastolo;

per effetto di tale modifica le disposizioni del codice di procedura penale sembrerebbero comunque consentire l'accesso al rito abbreviato anche quando si tratti di reato punito, in astratto, con la pena dell'ergastolo, con la conseguenza che il condannato, pur avendo optato per il rito abbreviato, potrebbe non beneficiare della riduzione della pena, quando questa sia in concreto l'ergastolo;

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 176 del 1991, ha collegato in modo necessario l'accesso al rito abbreviato con la riduzione della pena, osservando che « la caratteristica del giudizio abbreviato risiede proprio nell'incentivo, offerto all'imputato, di una riduzione della pena, in funzione di un più rapido svolgimento del processo, a deflazione del dibattimento »;

considerata la necessità che la Commissione di merito riveda, alla luce dei principi sanciti dall'articolo 111 della Costituzione, la disciplina relativa ai presupposti per l'accesso al rito abbreviato, con particolare riguardo alla valutazione relativa alla qualificazione del reato, dalla quale, in base alle modifiche contenute nella proposta in esame, discende la possibilità di ricorrere o meno al suddetto rito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la proposta di legge introducendo una modifica all'articolo 438

del codice di procedura penale volta ad escludere espressamente l'applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti dalla legge con l'ergastolo;

e con la seguente condizione:

è necessario che la Commissione di merito riveda, alla luce dei principi sanciti

dall'articolo 111 della Costituzione, la disciplina relativa ai presupposti per l'accesso al rito abbreviato, con particolare riguardo alla valutazione relativa alla qualificazione del reato, dalla quale, in base alle modifiche contenute nella proposta in esame, discende la possibilità di ricorrere o meno al suddetto rito.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-04151 Vanalli: Sugli effetti prodotti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con particolare riguardo alla ricerca di una maggiore efficienza e alla lotta contro l'assenteismo.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Le iniziative di carattere normativo in materia di assenteismo finora assunte dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, il decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009 e il decreto legislativo n. 150 del 2009) hanno prodotto riduzioni dei tassi di assenteismo tali da portarli a livelli simili a quelli del settore privato.

Il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione conduce dal 2008 una rilevazione statistica mensile sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici con il supporto metodologico dell'Istat.

Il metodo di stima non prevede l'elaborazione di indicatori per Regione; pertanto, nella tabella messa a disposizione dell'interrogante, considerata la brevità del tempo a disposizione per la risposta, sono presentati i risultati aggregati per macro area geografica.

In sintesi, a due anni e mezzo dall'approvazione del decreto-legge n. 112 del 2008 la riduzione media annua delle assenze per malattia *pro capite* dei dipendenti pubblici è pari al 33 per cento senza significative differenze tra aree geografiche (-34,8 per cento nel Nord Est, -32,1 per cento nel Nord Ovest, -32,5 per cento al Centro e -32,9 per cento nel Sud e Isole).

Dalla predetta tabella si evince che i giorni di assenza per malattia *pro capite* si sono ridotti da 1,13 (dato rilevato prima della riforma) a 0,76 (dato rilevato nel terzo anno di applicazione della riforma).

Quanto ai risultati ottenuti in termini di maggiore efficienza è possibile utilizzare come indicatore utile la misurazione della *customer satisfaction* che è stata avviata dal Ministero per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, a partire dal 23 marzo 2009, attraverso l'iniziativa « Mettiamoci la Faccia ».

La rilevazione si basa sull'utilizzo delle *emoticon* e coinvolge a oggi 805 amministrazioni con una gamma di servizi che comprende, tra gli altri, la protezione ambientale, Centri per l'impiego, servizi previdenziali e assistenziali, biblioteche, attività turistiche.

Nell'intero periodo di osservazione i giudizi espressi indicano un livello alto di soddisfazione: l'80 per cento del campione si dichiara « soddisfatto », il 13 per cento « mediamente soddisfatto » e il 7 per cento « non soddisfatto ».

Infine, è utile evidenziare che dall'incremento di efficienza del settore pubblico deriva un effetto indotto sulla crescita del Paese: in particolare, un incremento del 10 per cento dell'efficienza della pubblica amministrazione, può produrre nell'arco di 20 anni un aumento cumulato del 17 per cento del prodotto. Si stima, quindi, che il processo di implementazione e completamento della riforma avviata possa determinare un incremento del tasso di crescita di equilibrio del prodotto (tasso medio annuo composto) di almeno un quarto di punto percentuale.

**Giorni di assenza per malattia procapite pre e post "Legge Brunetta"
(decreto-legge n. 112/2008)**

	Periodo "pre-Brunetta" (giu '07-mag '08)	Primo anno di applicazione della L. 133/08 (giugno '08-mag. '09)	Secondo anno di applicazione della L. 133/08 (giu '09-mag '10)	Terzo anno di applicazione della L. 133/08 (giu '10-dic 10)
Nord_est	0,90	0,58	0,65	0,59
Nord-ovest	0,92	0,59	0,67	0,62
Centro	1,29	0,81	0,89	0,87
Sud e Isole	1,23	0,79	0,84	0,82
Totale	1,13	0,72	0,79	0,76

**Giorni di assenza per malattia procapite
Variazioni % rispetto al periodo pre "Legge Brunetta"**

	Primo anno di applicazione della L. 133/08 (giugno '08-mag. '09)	Secondo anno di applicazione della L. 133/08 (giu. '09-Mag '10)	Terzo anno di applicazione della L. 133/08 (giu '10-Dic '10)
Nord_est	-36,4	-28,6	-34,9
Nord-ovest	-36,2	-27,4	-32,1
Centro	-37,1	-30,7	-32,5
Sud e Isole	-35,5	-31,7	-32,9
Totale	-36,3	-30,1	-32,8

-33,1%

**Livello generale di soddisfazione per i servizi di sportello
Andamento per regione**

Regione			
Abruzzo	94%	4%	2%
Basilicata	87%	6%	7%
Calabria	96%	3%	1%
Campania	91%	6%	3%
Emilia Romagna	94%	3%	3%
Friuli Venezia Giulia	85%	7%	8%
Lazio	91%	5%	4%
Liguria	91%	4%	5%
Lombardia	90%	5%	5%
Marche	94%	3%	3%
Molise	98%	1%	1%
Piemonte	85%	6%	9%
Puglia	90%	6%	4%
Sardegna	95%	3%	2%
Sicilia	91%	7%	2%
Toscana	94%	3%	3%
Trentino Alto Adige	89%	6%	5%
Umbria	97%	2%	1%
Valle d'Aosta	94%	3%	3%
Veneto	82%	7%	11%

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-04149 Bressa e Vassallo: Su questioni riguardanti la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In merito alla composizione della Commissione e, in particolare, alla presenza di giuristi (che secondo gli interroganti sarebbe predominante), si rileva, in primo luogo, che la designazione dei componenti, da parte del Consiglio dei Ministri, è stata approvata, come prevede la legge, dalle competenti Commissioni parlamentari con la maggioranza qualificata dei due terzi.

In secondo luogo, essendo cinque i componenti, la composizione appare equilibrata in quanto fanno parte della Commissione, oltre al Presidente, due economisti (almeno fino alle repentine dimissioni dell'ingegner Micheli) e due giuristi, questi ultimi con diversa formazione ed esperienza in ruoli istituzionali strategici nei processi di riforma dell'amministrazione avviati fin dal 1992.

D'altra parte, l'idea ingegneristica, del tutto astratta, che i sistemi di gestione delle amministrazioni siano unici; anglosassoni e intercambiabili a prescindere dal tipo di amministrazione e dal contesto di riferimento, è destinata, questa sì, a far fallire qualsiasi tentativo di riforma.

A riprova della rilevanza del contesto giuridico di riferimento, si evidenzia che nel primo anno di attuazione della riforma la Commissione ha affrontato, prevalentemente, problemi di natura giuridica: delle 130 delibere adottate, solo 9 si riferiscono a problemi di natura economico-aziendale; inoltre, dei quesiti pervenuti alla Commissione, ben 220 hanno riguardato problematiche giuridiche e solo 20 aspetti tecnico-economici.

Riguardo alle considerazioni sulla mancanza di indipendenza della Commissione,

è opportuno precisare che è la legge, e non il Governo, a determinare la missione e gli ambiti di operatività della Commissione, ed è sempre la legge ad attribuire al Governo il compito di determinare i compensi e di nominare i componenti; questi ultimi, a differenza di quanto avviene per altre autorità indipendenti, sono nominati, come già ricordato, con il parere favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi delle commissioni parlamentari.

A proposito del conferimento di incarichi ad esperti, peraltro avvenuto sempre all'unanimità dei componenti e all'insegna della massima trasparenza, si precisa che la Commissione ha ritenuto adeguato il lavoro svolto dall'avvocato Maurizio Micheli. Per quanto riguarda il dottor Pistoiesi, la Commissione ha già precisato che il suo *curriculum* può essere positivamente valutato in relazione alla natura dello specifico incarico, consistente nell'individuazione di elementi di raccordo e di ripartizione degli ambiti funzionali tra CIVIT e Comitato Tecnico-scientifico operante presso il Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, e in un quadro di leale collaborazione istituzionale.

Quanto all'incarico di componente del Comitato tecnico-consultivo per l'analisi dei progetti sperimentali e innovativi attribuito al Cons. Germana Panzironi, capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione e dell'università, si precisa che tale incarico le è stato conferito sulla base delle esperienze professionali e della competenza nel settore della definizione delle procedure giuridiche di realizzazione dei

progetti e anche in considerazione della rilevanza che la riforma recata dal decreto legislativo n. 150 del 2009 assume, come è noto, nel settore della scuola, dell'università e della ricerca.

Rispetto alle presenze dei commissari alle sedute della Commissione, pare opportuno precisare che, nel 2010, su 58 sedute plenarie, due componenti sono stati assenti per 3 sedute, uno per 4 sedute, uno per 8 sedute, mentre l'ingegner Micheli è stato assente per 15 sedute. Egli si è, inoltre, assentato per rilevanti periodi, anche al dichiarato fine di recarsi in Gran Bretagna, tanto che sul sito dell'Università di Cranfield è rimasta l'indicazione di lui come *lecturer*, ricoperta all'inizio dell'incarico, come da lui dichiarato nel *curriculum*; e, anzi, egli risulta ora aver acquisito la qualità di *senior lecturer*).

È dovuta proprio alle improvvise dimissioni dell'ingegner Micheli, intervenute tra l'altro dopo pochi mesi dall'effettivo inizio dell'attività della Commissione, la cancellazione, lamentata dagli interroganti, degli incontri con gli Organismi interni di valutazione programmati per il 19 e 20 gennaio 2011. Al riguardo vale, comunque, la pena di precisare: *a)* che altri incontri sul ciclo della *performance* (e su altri temi) si sono tenuti il 22 e 23 luglio, il 19 e il 16 settembre, il 22 e 23 novembre 2010 (solo a questi ultimi due era presente l'ingegner Micheli) e che l'incontro programmato alla scadenza del termine di adozione del piano della *performance* presentava valenza minore rispetto ai precedenti incontri seminariali tempestivamente svolti; *b)* che i compiti attribuiti dalla legge alle amministrazioni

(definizione del piano della performance entro il 31 gennaio) costituiscono obblighi delle amministrazioni, rispetto ai quali la Civit ha funzioni di regolazione (puntualmente adempiuta, nonostante la rilevata scarsità delle risorse) e di monitoraggio in *progress*; *c)* che, comunque, le amministrazioni hanno trasmesso e continuano a trasmettere i loro piani della *performance* alla Commissione.

Ad ogni modo, duole rimarcare che l'ing. Micheli, all'atto delle dimissioni, abbia svolto critiche – puntualmente riprese dagli onorevoli interroganti – essenzialmente sul settore dei sistemi di misurazione e valutazione della *performance*, cioè proprio quello assegnato alla sua responsabilità e che egli ha potuto seguire avvalendosi della collaborazione di 3 persone in distacco presso la Commissione e di 2 esperti scelti su sua indicazione, condivisa dalla Commissione.

In ogni caso, per quanto concerne i risultati raggiunti, a breve sarà trasmessa al Ministro per l'attuazione del programma la relazione prevista dalla legge e, nel prossimo mese, la Commissione organizzerà sul tema un incontro pubblico. In tal modo sarà possibile fare un primo bilancio della attività, alla quale peraltro è sempre assicurata la massima trasparenza sul sito istituzionale, come implicitamente ammesso dagli stessi interroganti. Va comunque ricordato che la legge prevede che l'operato della Commissione venga valutato da esperti indipendenti al termine dei suoi primi cinque anni di attività, cioè dopo un termine congruo rispetto a un processo riformatore di così vasta portata e impegno.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-04148 Calderisi e Stracquadanio: Sul termine di entrata in vigore del certificato elettronico di accertamento della malattia come causa di assenza dal lavoro.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In merito alla questione prospettata dall'interrogante, si rappresenta che nel corso della conferenza stampa tenutasi ieri a Palazzo Chigi insieme al presidente dell'INPS, il Ministro per la pubblica amministrazione ha evidenziato come la digitalizzazione dei certificati di malattia sia uno dei pilastri su cui poggia la strategia del Governo per modernizzare la sanità pubblica.

A dieci mesi dal suo avvio, la trasmissione *on-line* all'INPS dei certificati medici è pienamente operativa in tutte le sue funzionalità; la nuova procedura è diffusa su tutto il territorio e la quota di medici abilitati all'utilizzo è ormai vicina al 100 per cento.

In particolare, nell'affrontare i problemi tecnici di connessione verificatisi nei giorni scorsi in diverse regioni, il Ministro ha avuto modo di chiarire che il meccanismo sanzionatorio, finora mai applicato, sarà avviato solo in caso di esplicita e reiterata inosservanza, da parte del medico, dell'obbligo di invio.

In altri termini, le norme prevedono che l'eventuale sanzione abbia luogo solo in caso di dolo o colpa del medico e non per impossibilità tecnica alla trasmissione del certificato, così come già chiarito dalla Circolare n. 2 dello scorso 28 settembre.

Nello specifico, la colpa va valutata secondo i tradizionali canoni dell'imperizia, della negligenza e dell'imprudenza, anche sotto il profilo della colpa lieve, tenuto conto della disponibilità e del funzionamento dei mezzi telematici richiesti.

Costituisce, ad esempio, ipotesi di inesigibilità e quindi di insussistenza dell'illecito disciplinare, l'invio non tempestivo della certificazione medica per temporanea interruzione della connessione *Internet*.

Ad ogni modo, il Ministro ha annunciato che nei prossimi giorni sarà predisposta, d'intesa con le associazioni dei medici, una terza Circolare che fornirà ulteriori indicazioni e chiarimenti sul regime sanzionatorio.

Inoltre, al fine di ovviare a problematiche di carattere oggettivo, come quelle verificatesi nei giorni scorsi, è stato inaugurato un nuovo servizio dedicato ai medici: a partire da ieri, i medici che, anche temporaneamente, hanno difficoltà a utilizzare il *PC* o ad accedere a *Internet* possono inviare il certificato rivolgendosi al nuovo *call center* telefonico gratuito dell'INPS con l'assistenza di un operatore dedicato. Il nuovo servizio si affianca al *call center* da tempo reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze e che consente l'invio del certificato tramite un risponditore automatico.

ALLEGATO 8

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (Nuovo testo C. 3921 Giorgetti).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge 3921 Giorgetti, recante « Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « rapporti dello Stato con l'Unione europea », « sistema tributario e contabile dello Stato » che le lettere *a)* ed *e)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione

attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e alla materia « armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario » che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza concorrente tra Stato e regioni;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.